

COMUNE DI ANGRI
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

352

DEL 5.12.2013

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

L'anno Duemilatredici

Addi Cinque

del mese di Dicembre

In Angri

La Giunta Comunale, previa convocazione, si è oggi riunita con la partecipazione dei Signori:

Pasquale Mauri, Sindaco; Gianfranco D'Antonio, Vice Sindaco; Giuseppe Mascolo, Assessore; Daniele Selvino, Assessore; Giacomo Sorrentino, Assessore; Annamaria Russo, Assessore;
Sono assenti i signori:

Assume la presidenza il dott. Pasquale Mauri

In qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A del D.Lgs. n. 267) il Segretario Generale Sig. Lucia Celotto

Il presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data 5.12.2013

al n. 352

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, ha espresso parere favorevole;

A voti unanimi

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime e palese il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

Proposta di deliberazione n. 352 del 5/2/13

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PERSONALE

Premesso:

- Che il decreto legislativo n. 150/2009 ha modificato il decreto legislativo 165/2001, in particolare, nella parte riguardante il procedimento disciplinare per i dipendenti pubblici, introducendo nuovi articoli;
- Che l'art. 55 bis, comma 4, introdotto dalla normativa richiamata, prevede che per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, rispetto a quelle delineate nel comma 1 del medesimo articolo, ciascuna Amministrazione debba individuare un apposito ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- Che il predetto ufficio è deputato ad instaurare tutto il procedimento disciplinare, dalla contestazione dell'addebito, alla fase istruttoria fino alla irrogazione della sanzione prevista dal codice disciplinare, secondo le modalità stabilite nel citato decreto legislativo 165/2001;

Considerato:

- Che il predetto ufficio può essere composto da più dipendenti dell'ente scelti con nomina sindacale;
- Che occorre procedere alla predetta individuazione tramite un apposito Regolamento che disciplini le modalità di costituzione dell'ufficio, lo svolgimento delle funzioni nonché i casi incompatibilità, di decadenza;

Dato atto che:

- il predetto Regolamento costituisce appendice al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
 - a seguito dell'invio alla R.S.U. del predetto Regolamento e dell'incontro tenutosi in data 29.11.2013 anche con le OO.SS. territoriali, non sono pervenute osservazioni;
- Dato atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Visto il Regolamento allegato composto da n. 13 articoli;

Visto l'art. 55 bis del D.Lgs 165/2001;


stabilita la competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 89 del T.U. 267/2000 ;

PROPONE

Di approvare il Regolamento per il funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, composto da n. 13 articoli, m allegato alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare alla deliberazione di approvazione della presente proposta l'immediata eseguibilità;

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali
Demografici e Personale
Antonio Lo Schiavo



COMUNE DI ANGRI
- Provincia di Salerno -

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO COMPETENTE PER I
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

Approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 352 del 5/12/2013

INDICE

- Art. 1 Contenuto del Regolamento**
- Art. 2 Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari**
- Art. 3 Funzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari**
- Art. 4 Designazione dei componenti - Modalità**
- Art. 5 Costituzione, durata e funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari**
- Art. 6 Incompatibilità, decadenza, dimissioni e assenza**
- Art. 7 Provvedimento conclusivo e comunicazione al dipendente interessato**
- Art.8 Le sanzioni disciplinari**
- Art. 9 Riapertura del procedimento disciplinare**
- Art. 10 Riabilitazione disciplinare**
- Art. 11 Rinvio alle norme generali**
- Art. 12 Pubblicità**
- Art. 13 Norma Transitoria**

Art. 1 Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi del 4° comma dell'art. 55 bis del D.Lgs 165/2001, individua e disciplina il funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Comune di Angri di cui al primo comma, secondo periodo del medesimo articolo.

Art. 2 Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Comune di Angri è individuato e composto come di seguito:

- Il Responsabile della U.O.C. Affari Generali, demografici e del personale con funzioni di presidente;
- n. 2 Responsabili di U.O.C. nominati dal Sindaco con funzioni di componente;
- un dipendente del Comune dell'Ufficio Personale con funzioni di segretario verbalizzante o di altro dipendente della U.O.C. Affari Generali.

Art. 3 Funzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è deputato alla celebrazione del procedimento disciplinare e all'adozione dei relativi provvedimenti nei confronti dei dipendenti dell'ente per le infrazioni di maggiore gravità secondo la vigente normativa.
2. Per le infrazioni diverse da quelle previste dal comma 1, il responsabile della struttura, titolare di posizione organizzativa, provvede secondo le forme e i termini di cui al comma 2 dell'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 fatta salva l'eventuale diversa disciplina stabilita dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Art. 4 Designazione dei componenti - Modalità

1. I Responsabili, chiamati a far parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui al precedente articolo 2, sono designati fra i Responsabili delle UOC in servizio, a tempo indeterminato e titolari di posizione organizzativa, che non abbiano procedimenti disciplinari in corso e che non li abbiano subiti negli ultimi tre anni.

Art. 5 Costituzione, durata e funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è costituito con decreto di nomina del Sindaco.
2. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari funziona fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.
3. Per la validità delle sedute dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di disciplina è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti.

4. Le sedute non sono pubbliche, alla trattazione verbale è ammesso solo il dipendente interessato ed i suoi eventuali procuratori e, chiusa la trattazione verbale ed invitati i convocati ad uscire, la Commissione si ritira a deliberare in seduta riservata.
5. Di tutte le sedute è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Art. 6 Incompatibilità, decadenza, dimissioni e assenza

1. Il Presidente e i Componenti dell' ufficio competente per i procedimenti disciplinari sono tenuti ad astenersi nei casi previsti dalla legge.
2. Nei casi di mancata astensione obbligatoria la ricusazione è proposta con richiesta del convocato, comunicata, al Presidente della Commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il dipendente sia personalmente comparso.
3. Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sentito il ricusato che, comunque, è tenuto ad astenersi dal voto.
4. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.
5. E' causa di decadenza dall'incarico di componente dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari :
 - a) rivestire o aver rivestito negli ultimi due anni cariche in organizzazioni sindacali o aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con dette organizzazioni;
 - b) rivestire o aver rivestito negli ultimi due, anni il mandato di Consigliere e/o Assessore del Comune di Angri;
 - c) di assentarsi senza giustificazione ad una seduta.
6. La causa di decadenza è contestata per iscritto dal Presidente con assegnazione del termine perentorio di 10 giorni per eventuali osservazioni e/o giustificazioni trascorsi i quali il Presidente, sentito l'altro componente della commissione, decide in merito e ne da comunicazione all'interessato e al Sindaco.
7. Nei casi di incompatibilità ovvero nel caso di contestazioni riferite ad un dipendente che sia anche componente dell'ufficio procedimenti disciplinari, decadenza, dimissioni e assenza, il Sindaco provvede alla sostituzione individuandolo tra i Responsabili aventi i requisiti indicati nell' articolo 4, comma 1, del presente regolamento.

Art. 7 Provvedimento conclusivo e comunicazione al dipendente interessato

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, secondo l'iter delineato dall'art. 55 e seguenti del D.Lgs 165/2001, disponendo l' archiviazione o l'irrogazione della sanzione.
2. La decisione viene notificata al dipendente nelle forme previste dalla legge e, contestualmente, all'Ufficio personale al quale spetta l'esecuzione del provvedimento.
3. Le decisioni dell'ufficio per i procedimenti disciplinari possono essere impugunate dall'interessato secondo quanto previsto dall'art. 63 e seguenti del D.Lgs 165/2001 nonché secondo le altre disposizioni di legge in materia.

Art. 8 Le sanzioni disciplinari

La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dal contratto collettivo nazionale fatta salva diversa disposizione di legge.

Art 9 Riapertura del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il dipendente sanzionato o gli aventi diritto al trattamento di quiescenza adducono nuovi fatti o prove tali da far ritenere che possa essere applicata una sanzione minore o si possa pervenire al proscioglimento da qualsiasi addebito.
2. La riapertura del procedimento è disposta dal Segretario Generale, che si avvale dell'ufficio Personale il quale rinvia il caso all'esame dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
3. La riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta e preclude ogni possibilità di irrogare al dipendente già colpito una sanzione più grave di quella precedentemente inflitta.
4. Qualora, in seguito al nuovo procedimento, il dipendente venga prosciolto o venga proposta una sanzione meno grave, gli sarà corrisposta la retribuzione, eventualmente non percepita, salva la detrazione di quanto erogatogli quale assegno alimentare. Questo anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dagli aventi diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 10 Riabilitazione disciplinare

1. Il dipendente cui siano state inflitte sanzioni disciplinari è riabilitato decorsi tre anni dalla data di azione dell'ultimo provvedimento disciplinare fatta salva diversa disposizione di legge o di contratto collettivo.
2. La riabilitazione annulla, senza efficacia retroattiva, tutti gli effetti della sanzione disciplinare.
3. La riabilitazione, che è pronunciata con provvedimento del Segretario Generale, non è ammessa ove il dipendente, nel periodo di tempo considerato nel precedente comma, abbia subito altro provvedimento disciplinare.

Art.11 Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che trovano immediata applicazione senza necessità di recepimento da parte del Comune.

Art. 12 Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in analogia a quanto previsto per il codice disciplinare dall'art. 55 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 13 Norma Transitoria

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti disciplinari avviati ed in corso d'istruttoria al momento di adozione ed eseguibilità della relativa delibera di approvazione

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
DEL T.U. 267/2000.

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: Approvazione Regolamento dell'Ufficio
Contabile e procedure di riferimento

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

favorevole

Angri, li

4/12/2013

IL RESPONSABILE DELL' U.O.C.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Imp. da registrarsi al n. Bil imp. n. Bil Imp. n. Bil

Intervento Intervento Intervento

Somma stanziata

Impegni assunti

Disponibilità

Ammontare del presente

Disponibilità residua

Angri, li

Il Responsabile U.O.C. Contabilità e Bilancio

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Pasquale Mauri

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Lucia Celotto

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- è stata trasmessa, con elenco n.77 in data, ai consiglieri comunali (art. 125,D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Lucia Celotto

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,D.Lgs.n.267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente provvedimento viene assegnato al Responsabile UOC Affari Generali per le procedure ai sensi dell'art.107,D.Lgs. 267/2000.

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Lucia Celotto

Il sottoscritto Segretario Generale,visi gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Lucia Celotto